

L'Autorità parentale congiunta

1. Autorità parentale congiunta: definizione

Al centro di tutte le considerazioni sull'autorità parentale vi è il bene del figlio (art. 296 cpv. 1 CC). Pertanto l'articolo 296 capoverso 2 CC sancisce come regola l'autorità parentale congiunta, indipendentemente dallo stato civile dei genitori. Il figlio ha il diritto che i genitori si assumano congiuntamente la responsabilità del suo sviluppo e della sua educazione. In questo contesto il padre e la madre vanno trattati allo stesso modo. Se i genitori non riescono a mettersi d'accordo, l'autorità di protezione o il giudice intervengono soltanto nel caso in cui il conflitto tra i genitori metta a rischio il bene del figlio (art. 307 segg. CC).

L'autorità parentale congiunta sarà di principio la regola anche per i genitori non coniugati, previo il rispetto delle relative nuove disposizioni.

2. Osservazioni sull'incidenza dell'articolo 301 capoverso 1bis e 301a nell'ambito della determinazione del domicilio

Quando un genitore abusa dell'autorità parentale congiunta per rendere la vita difficile all'altro genitore, l'obiettivo di garantire il bene del figlio non è realizzato. Per evitare che ciò avvenga, la nuova disposizione legale prevede come misura accompagnatoria che il genitore che accudisce il figlio possa prendere da solo decisioni di ordine quotidiano o urgenti, senza dover prima consultare l'altro genitore (art. 301 cpv. 1bis CC). Rientrano in questo contesto le questioni relative all'alimentazione, al vestiario e alle attività del tempo libero, così come indicato dall'articolo sotto esposto:

Art. 301 cpv. 1bis

1bis Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se:

1. si tratta di affari quotidiani o urgenti;
2. il dispendio richiesto per raggiungere l'altro genitore non risulta ragionevole.

Non rivestono invece carattere quotidiano o urgente le decisioni che concernono la scuola, la confessione e il trasferimento del domicilio. Per quanto concerne questo ultimo aspetto, facciamo notare che sebbene l'autorità parentale congiunta non deve impedire ai genitori di trasferirsi, ovvero esercitare la loro libertà di domicilio (art. 24 Cost.), il trasferimento del domicilio in altro luogo è concepito solo nella misura in cui il nuovo luogo di dimora non abbia ripercussioni notevoli sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore (art. 301a CC). In caso contrario, il trasferimento può avvenire solo se entrambi i genitori sono d'accordo, ovvero sulla base di una decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori. In particolare:

Art. 301a

1 L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio.

2 Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora:

a. il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero.

b. la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali.

3 Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio.

4 Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione.

5 Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori.

3. Il ruolo del controllo degli abitanti

L'ambito del trasferimento del domicilio rientra nella sfera di competenze abitualmente assegnate al controllo degli abitanti. In questo caso è bene specificare che le disposizioni che regolano i rapporti tra i genitori che esercitano l'Autorità parentale non conferiscono all'UCA comunale alcuna facoltà di interferire, mediare o disporre misure di alcun tipo se non quelle che gli competono nell'ambito della determinazione del domicilio ai sensi dell'art. 23 CC. In sostanza il ruolo che l'UCA dovrà ricoprire sarà quello di informare il cittadino in procinto di trasferirsi con il figlio che accudisce in merito alle condizioni che deve osservare per rientrare nel contesto dell'articolo 301a CC. Riteniamo che un'opportuna informazione possa contribuire ad assicurare un decorso continuativo all'attività di aggiornamento del controllo abitanti intrapresa dal Comune. Viceversa non è escluso che, nel caso di controversia generata dall'inosservanza delle disposizioni che regolano il trasferimento del domicilio, sarà la decisione vincolante del giudice o dell'autorità di protezione dei minori a condizionare l'iter procedurale già avviato dall'UCA comunale.

4. Il domicilio dei figli minorenni e il domicilio separato dei coniugi

Attiriamo l'attenzione sul fatto che le disposizioni elencate dall'art. 301a, in particolare alle cifre 1 e 2, non devono essere fraintese o interpretate al di fuori del contesto proposto dal legislatore. Come riportato dal messaggio del 16 novembre 2011, la modifica tiene conto del fatto che l'autorità parentale congiunta deve funzionare anche e proprio quando i genitori non vivono (più) insieme e pertanto hanno probabilmente più difficoltà a mettersi d'accordo.

In presenza di un contesto di regime matrimoniale stabile in cui il marito, la moglie e i figli vivono in un'unica economia domestica, i presupposti per la determinazione del domicilio dei figli minorenni rientrano inconfutabilmente nelle disposizioni proposte dall'articolo 25 cfr. 1 CC. Non entra infatti in linea di considerazione la possibilità di assegnare il domicilio dei figli in altro luogo separato dai genitori (fatto salvo ovviamente l'insorgere di motivi gravi che inducono l'intervento dell'autorità di protezione dei minori), così come questi ultimi non possono di principio appellarsi al diritto di costituire due domicili separati uno dall'altro (in due abitazioni differenti) ancorché uniti di vincolo matrimoniale "convenzionale" e stabile. Sebbene l'esistenza di 2 domicili diversi per marito e moglie non è di principio esclusa, e questo a seguito della modifica dell'art. 25 CC entrata in vigore il 1.1.1988, la parificazione di trattamento a livello di diritto matrimoniale si applica in casi decisamente particolari e si fonda su una situazione personale già esistente prima del concretizzarsi dell'evento di stato civile. Il concetto di domicilio è infatti disciplinato dall'art. 23 CC, le cui premesse risultano chiare e concrete. Il domicilio di una persona si identifica sempre e comunque nel luogo ove quest'ultima intrattiene dei rapporti privilegiati, dati dall'unione familiare ed affettiva, e non nel luogo ove questa ha degli interessi di altra natura. L'unione spirituale della coppia fa sì che pure gli elementi oggettivi, dati dal luogo effettivo di residenza, coincidano. Nella grande maggioranza dei casi, il fatto di possedere più abitazioni non necessariamente dà libera scelta ai coniugi di acquisire il diritto al domicilio separato, in quanto solo una delle abitazioni corrisponde, per quanto concerne la definizione del domicilio, ai requisiti imposti dall'art. 23 CC. Ne consegue che anche il domicilio dei figli minorenni, uniti spiritualmente ed oggettivamente ai genitori, si identifica nel luogo in cui la famiglia tutta intrattiene i suoi rapporti più stretti e privilegiati, tanto da essere riconoscibile anche agli occhi dei terzi.